

"Associazione Culturale Quartiere S. Concordio APS"

STATUTO



Art. 1. -

L'"Associazione Culturale Quartiere S. Concordio APS" è una libera Associazione, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Il carattere dell'associazione si ispira ai valori di libertà e democrazia lasciati dalla resistenza antifascista. Agisce ai sensi del DLG 117/2017 (Codice del III settore). L' "Associazione Culturale Quartiere S. Concordio APS", ha sede legale nel Comune di Lucca.

Art. 2. -

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- gestione e valorizzazione della biblioteca posta nei locali comunali in Via Urbiciani, 362 S. Concordio, prima inutilizzati.
- diffondere la partecipazione e il protagonismo sociale nel quartiere di S. Concordio tenendo conto delle varie culture-etnie già presenti.
- promuovere iniziative sulle varie problematiche del quartiere.
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di percorsi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

Art. 3. -

L'associazione Culturale iniziativa popolare " Quartiere S. Concordio APS" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti relativi alla memoria storica del quartiere.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Art. 4. -

L'associazione Culturale iniziativa popolare "Quartiere S. Concordio APS" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone o enti del terzo settore o senza scopo di lucro che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone, enti del terzo settore o senza scopo di lucro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione e alle sue attività.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili.

Art. 5. -

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio direttivo il quale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati

Contro il rifiuto di ammissione, motivato entro il termine di 60 giorni, è ammesso appello, entro 30 giorni, all'assemblea dell'associazione la quale decide nella prima seduta utile.

Art. 6. -

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, oltre al pagamento della quota sociale secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione per gravi motivi dall'Associazione. Il socio può in qualunque momento recedere dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'assemblea dell'associazione la quale decide dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'espulso e le sue controdeduzioni.

La qualifica di socio si perde anche per morte o per recesso con comunicazione scritta al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 7. -

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea, hanno il diritto di elettorato attivo e di quello passivo se maggiorenni e di partecipare alla vita associativa. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali con avviso scritto di almeno 15 giorni al presidente.

Art. 8. -

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività oltreché dalle quote associative e dalle donazioni e lasciti testamentari, anche da

contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9. –

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile e depositato nel registro Unico Nazionale del terzo settore nei termini di legge.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 10. –

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Art. 11. –

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. I minorenni di età inferiore ai 14 anni votano attraverso coloro che hanno la responsabilità genitoriale su di loro, mentre gli ultraquattordicenni con il solo ausilio dei detti responsabili.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno

un terzo dei soci e il voto favorevole della maggioranza. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari e del verbale delle assemblee deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede.

Art. 12. –

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge o revoca il Consiglio direttivo e il presidente;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva i regolamenti interni tra cui l'eventuale regolamento lavori assembleari.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, sull'eventuale scioglimento trasformazione, scissione, fusione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. –

Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri oltre al Presidente.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei soci.

Art. 14. –

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione culturale iniziativa popolare "Quartiere S. Concordio APS" e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. –

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Art. 16. -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore,, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 17. –

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18. –

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

